



**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'INDICATORE  
DELLA SITUAZIONE  
ECONOMICA  
EQUIVALENTE  
(I.S.E.E.)**

## **INDICE**

1. Oggetto e riferimenti legislativi
2. Ambiti di applicazione
3. Determinazione della situazione economica
4. Definizione del nucleo familiare
5. Nucleo familiare estratto
6. Definizione della situazione reddituale
7. Definizione della situazione patrimoniale
8. Ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari
9. Modalità d'applicazione
10. Controlli
11. Revoca dei benefici

### **1. Oggetto e riferimenti legislativi**

Il presente Regolamento è strumento per la disciplina dell'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni, singolarmente o in forma associata.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998 integrato dal DPCM 22/1/1999 e dai DPCM 30/5/1999 così come modificati dal Decreto Legislativo 130/2000, DPCM 24/2/2001, DPCM 18/5/2001.

### **2. Ambiti di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e in osservanza di quanto previsto dalla Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge che prevedono l'applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

Rientrano tra queste le seguenti prestazioni e/o servizi:

- per la determinazione dell'accesso e/o della quota di compartecipazione alla spesa:

1. Servizi all'infanzia e scolastici;
2. Servizi ai portatori di handicap;
3. Servizi territoriali e domiciliari ad anziani e adulti inabili;

4. Servizi residenziali, per anziani, adulti inabili e portatori di handicap, che costituiscano prestazioni sostitutive della famiglia;
5. Servizi semiresidenziali e centri diurni per anziani, adulti inabili e portatori di handicap, che costituiscano prestazioni integrative della famiglia.

Per i punti 4 e 5 l'utente inserito in struttura è escluso dall'applicazione dell'ISEE e partecipa al costo del servizio con tutto il suo reddito disponibile, ad esclusione di una eventuale franchigia.

Contribuiscono al costo del servizio il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori e i nipoti in linea retta esclusivamente in assenza dei figli; la compartecipazione è determinata sulla base dell'Isee

Per quanto attiene alle specificità dei singoli servizi, si rimanda ai relativi regolamenti.

6. Prestazioni Economiche Assistenziali;
7. Esoneri e riduzioni su tariffe e imposte comunali.

L'elenco dei Servizi/Prestazioni di cui al comma precedente, ha carattere indicativo e non vincolante dal momento che può essere esteso o parimenti ridotto in funzione del fatto che le singole Amministrazioni intendano estendere/ridurre gli ambiti di applicazione.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla D. Lgs. 109/98 art. 1, comma 1 così come modificato dal D. Lgs 130/2000 e tutti quei casi riconducibili ad una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, che preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica e/o reddituale. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

### **3. Determinazione della situazione economica**

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si ottiene rapportando il valore dell'ISE come sopra determinato con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dai decreti di cui all'art.1:

Numero dei componenti	Parametro
<b>1</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>1,57</b>
<b>3</b>	<b>2,04</b>
<b>4</b>	<b>2,46</b>
<b>5</b>	<b>2,85</b>

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

<b>0,35</b>	Per ogni componente in più
<b>0,2</b>	In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
<b>0,2</b>	In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa
<b>0,5</b>	Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 66%

#### **4. Definizione del nucleo familiare**

La valutazione della situazione economica dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate è determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al DPCM 18 Maggio 2001, individuato secondo i seguenti criteri:

1. ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
2. fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, con le seguenti specificazioni:
  - i soggetti a carico IRPEF, anche se facenti parte di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
  - I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
  - I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.
3. Detti criteri non operano nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. n. 898/70 e successive modifiche ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

## **5. Nucleo familiare estratto**

In applicazione dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/00, ed ai fini della valutazione dell'ISEE, si può assumere quale unità di riferimento, a seconda dei vari ambiti di applicazione, la composizione del nucleo familiare estratto.

## **6. Determinazione della situazione reddituale**

L'indicatore della situazione reddituale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 5 si ottiene sommando:

- il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA;

In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

- i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetto residenti nel territorio dello Stato;
- i proventi derivanti da attività agricole svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA assumendo come valore la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzati;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo.

Dalla somma derivante dai predetti elementi, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

## **7. Determinazione della situazione patrimoniale**

L'indicatore della situazione economica patrimoniale (P) è dato dai seguenti valori patrimoniali:

### Patrimonio immobiliare:

- fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini I.C.I al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato;
- dal valore così determinato di ciascun fabbricato e terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 Dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente articolo 6.

## Patrimonio mobiliare:

- l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando, per ogni componente il nucleo familiare, il valore complessivo posseduto. A tal fine la valutazione dell'intero nucleo familiare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali posseduti alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente la dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso di rapporti di custodia, deposito, amministrazione o gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti al nucleo familiare, il valore da considerare è quello relativo alla quota di spettanza;
- dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al precedente art. 6.

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è definito dalla somma dell'indicatore del reddito e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali (R + 20% P).

## **8. Ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari**

L'Amministrazione comunale, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 109/98, modificato con D. Lgs. 130/00, può prevedere ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari, i quali potranno essere più specificatamente dettagliati nei regolamenti per l'erogazione dei singoli servizi.

## **9. Modalità d'applicazione**

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata deve presentare domanda agli uffici competenti corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

Al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita al richiedente – attraverso l'ufficio preposto o i Centri di Assistenza Fiscale – l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

L'Amministrazione Comunale e i CAAF trasmettono, entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS che provvede al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), rendendolo disponibile ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio comunale preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

In caso di mutamento della condizione economica o familiare i cittadini richiedenti prestazioni agevolate sono tenuti alla tempestiva comunicazione agli uffici comunali preposti, i quali determineranno il tipo di azioni a intraprendere sulla base di un'attenta valutazione economico-sociale e familiare del soggetto in questione.

## **10. Controlli**

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, le Amministrazioni Comunali, singolarmente o in forma associata, si riservano di effettuare opportuni controlli:

- avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);
- verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, delle Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze;
- attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza;

## **11. Revoca dei benefici**

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante e quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti.